

ATTO DI MODIFICA DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ASSISTENTI E CONTROLLORI DELLA NAVIGAZIONE AEREA – ENTE NO PROFIT.

STATUTO

COSTITUZIONE SEDE ED OGGETTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita in Roma l'Associazione Nazionale Assistenti e Controllori della Navigazione Aerea, definita in breve ANACNA, ente no profit.

L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal presente Statuto e dalla normativa relativa a quanto prevede il D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale.

ARTICOLO 2 – SEDE SOCIALE

La sede dell'Associazione è stabilita in Roma, via Camilla 39.

ARTICOLO 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 - LOGO ANACNA

L'Associazione si è dotata di un logo registrato.

ARTICOLO 5 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro e' apolitica ed apolitica.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere, in collaborazione con tutti gli organismi e realtà interessati alle problematiche di gestione del traffico aereo:

- I. l'efficienza e la sicurezza della navigazione aerea;
- II. lo sviluppo dei mezzi e delle procedure adatte o necessarie per una sicura, economica ed efficiente gestione del traffico aereo, in campo nazionale e internazionale;
- III. un continuo aggiornamento tecnico-professionale di tutto il personale che fornisce i servizi del traffico aereo.

Per tali scopi l'Associazione, nel quadro delle proprie attività di proposizione, e soluzione, potrà:

1. presentare proposte e suggerimenti per la soluzione in campo nazionale dei problemi concernenti i servizi di gestione del traffico aereo, tenendo presenti quelli che devono essere gli indirizzi e le finalità dei servizi intesi quale componente del trasporto aereo in generale;
2. presentare proposte e suggerimenti per il miglioramento delle procedure e delle installazioni tecniche;
3. prestare la propria consulenza professionale e fornire la propria collaborazione a tutti gli Enti (Università, Pubblica Amministrazione, organi di stampa, ecc.) interessati allo sviluppo ed alla sicurezza del trasporto aereo. Il settore di interesse dell'associazione è quello relativo alla formazione, così come prevede il D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. facilitare lo scambio di esperienze tecnico-professionali tra il personale dei servizi del traffico aereo in Italia ed all'estero;
5. collaborare con le associazioni consorelle degli altri paesi; diffondere, con i mezzi più opportuni, la conoscenza dei problemi dell'assistenza al volo;
6. proporre provvedimenti e prestare tutta la possibile assistenza e presenza in tutte le sedi nelle quali vengono definiti lo status giuridico e gli aspetti organizzativi concernenti l'esercizio dell'attività relativa ai servizi del traffico aereo;
7. favorire scambi e/o collaborazione con altre associazioni di settore o settori limitrofi per oggetto e scopo sociale.
8. proporre e/o promuovere corsi, stage, aggiornamento e consulenza nel settore d'interesse dell'associazione;
9. svolgere attività commerciale in occasione di campagne di promozione, fiere, promozione e vendita di gadget di modico valore. Tale attività non potrà comunque superare il 50% dei proventi annuali, pena la perdita della qualifica di ente no profit e le agevolazioni fiscali che ne derivano. Si specifica che le prestazioni di servizi previste al punto 8 non concorrono in nessun caso a formare reddito commerciale, essendo tipiche dell'attività dell'associazione.

DEI SOCI

ARTICOLO 6 – SOCI

Gli associati appartenenti all'Associazione sono di due tipi:

- **ASSOCIATI ORDINARI:** coloro che forniscono i servizi del traffico aereo (CTA, EAV, ATA, operatori AFIS e FISO)*
- **ASSOCIATI ONORARI:** le persone fisiche, personalità politiche e tecniche, che contribuiscono allo sviluppo del trasporto aereo e, in particolare, all'immagine dell'Associazione o delle figure professionali che questa tutela. Tale qualifica è attribuita su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di seguito CDN, ed autorizzato a nominare fino a 5 associati onorari, per singolo mandato e per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

La richiesta d'iscrizione all'Associazione può essere rifiutata dal CDN. In tal caso, la motivazione deve essere comunicata per iscritto al richiedente.

*CTA : Controllore del Traffico Aereo, EAV: Esperto Assistenza al volo, ATA : Assistente al traffico aereo; operatori AFIS e FISO : Aerodorme Flight information Service a Flight Information Service Officer.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

La qualifica di associato ordinario si acquisisce dopo il pagamento della quota ordinaria annuale anticipata.

L'adesione all'Associazione è valida sino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento del pagamento della quota e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non pervenga, da parte dell'associato ordinario, specifica domanda scritta di recesso entro il 30 novembre.

In nessun caso sarà corrisposto il rimborso della quota per il periodo associativo residuo.

Gli associati possono essere espulsi nei seguenti casi:

1. immoralità;
2. condanne penali;
3. interdizione dai pubblici uffici;
4. attività contrarie agli interessi dell'Associazione o comunque in contrasto con il presente Statuto.

Ogni Associato ha diritto:

- I. ad esprimere direttamente o attraverso delega, con le modalità previste nel Regolamento interno, il proprio voto per le attività sociali di cui all'articolo 5 del presente Statuto;
- II. a votare per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento interno;
- III. a votare per la nomina degli organi associativi con la sola esclusione del Comitato Esecutivo, di seguito denominato ESE (art.15 presente statuto);
- IV. a ricevere l'assistenza tecnico-professionale relativa al campo in cui opera;
- V. a ricevere l'assistenza legale nei termini stabiliti dal CDN;
- VI. a contribuire alla elaborazione delle decisioni dell'Associazione, della struttura organizzativa della stessa, partecipando alla discussione nelle Assemblee ed intervenendo nei dibattiti aperti sulla stampa dell'Associazione;
- VII. a rappresentare temporaneamente, su mandato del CDN, l'Associazione per specifiche attività.

Ogni associato deve:

- a) adoperarsi per il conseguimento dei fini previsti dallo Statuto, cooperando sempre nell'interesse dell'Associazione;
- b) osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, vengono adottate dai competenti organi dell'Associazione;
- c) tenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei colleghi;
- d) versare all'Associazione la quota ordinaria annuale e gli eventuali contributi straordinari stabiliti dal CDN;
- e) se designato, rappresentare l'Associazione, accettare i limiti del mandato dato dal CDN ed

impegnarsi a perseguire gli obiettivi in esso definiti.

ORGANI SOCIALI E LORO FUNZIONAMENTO

ARTICOLO 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

1. Assemblea Nazionale degli Associati;
2. Consiglio Direttivo Nazionale;
3. Collegio dei Sindaci (organo facoltativo);
4. Collegio dei Probiviri (organo facoltativo);

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La partecipazione agli organi associativi indicati nei punti 2, 3, 4 deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali di organizzazioni politiche e sindacali.

ARTICOLO 9 – CARICHE SOCIALI

Sono Cariche Sociali dell'Associazione:

1. Presidente dell'Associazione Nazionale;
2. Vice Presidente Nazionale;
3. Segretario Generale Nazionale;
4. Vice Segretario Nazionale;
5. Tesoriere;

Le predette cariche debbono ritenersi incompatibili con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali di organizzazioni politiche e sindacali.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI E SUA CONVOCAZIONE

L'assemblea dell'associazione deve essere convocata dal CDN una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea degli associati é convocata mediante:

- la pubblicazione di avviso sul sito web sociale; e
- inserto sulla rivista dell'associazione; e

per ogni singolo socio attraverso:

- posta elettronica; oppure
- tramite sms.

Tutte le comunicazioni di cui al comma precedente devono essere inviate almeno 60 giorni prima della data dell'evento.

Gli associati si possono far delegare da un loro rappresentante; che viene eletto tramite delega/procura e rimane in carica per due anni.

Un unico rappresentante può avere la procura di rappresentare fino ad un massimo di 15 associati. La rappresentanza in assemblea non è concessa ai membri degli Organi dell'associazione.

1. COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONAMENTO

I rappresentanti delegati dell'associazione si riuniscono in assemblea con le stesse modalità e regole dell'Assemblea degli Associati, Questa assemblea prende il nome di: "**Congresso degli Associati Delegati**", esso può essere convocato in sostituzione dell'Assemblea degli Associati se motivi di natura organizzativa impongono tale scelta e/o quando il numero degli Associati è superiore a 150 unità.

Il Congresso degli Associati Delegati è costituito dagli:

- associati ordinari, secondo le deleghe conferite dalle sezioni periferiche ANACNA, se in regola con il pagamento delle quote sociali;
- associati onorari.

La proporzionalità nelle deleghe si deve considerare nella misura di:

Associati ordinari: 1 (uno) rappresentante ogni 15 associati, per un massimo di 20 (venti) delegati per sezione periferica, fatta salva l'esigenza di garantire comunque 1 (uno) delegato agli Enti il cui numero d'iscritti è inferiore a 15.

Associati onorari: un unico rappresentante per tutti i nominati a prescindere dal loro numero.

Gli associati delegati esercitano il loro mandato di rappresentanza esclusivamente nell'ambito del Congresso e per le finalità congressuali, rimanendo in carica sino al giorno precedente l'inizio del Congresso seguente.

Almeno venticinque (25) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati, sarà inviato a tutti gli associati l'ordine del giorno con data, luogo e argomenti da discutere, indicati dal CDN.

Nessun argomento può essere discusso in Assemblea degli Associati o al Congresso degli Associati Delegati se non è incluso nell'ordine del giorno, ad eccezione di quelli proposti da almeno un decimo degli Associati, ovvero 10 delegati, che inviino richiesta scritta alla segreteria almeno quindici (15) giorni prima della data dell'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati.

L'Assemblea degli Associati o il Congresso degli Associati Delegati sono validi quando è presente la maggioranza degli Associati, ovvero degli associati delegati, e delibera a maggioranza.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni possono aver luogo per alzata di mano, per appello nominale e per scrutinio segreto, secondo le decisioni che prenderà di volta in volta il Presidente dell'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati rappresentanti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni per le elezioni degli organi dell'Associazione hanno luogo a scrutinio segreto.

Le votazioni per le modifiche allo Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione, hanno sempre e soltanto luogo mediante votazione ad alzata di mano dei presenti.

I bilanci/rendiconti consuntivo e preventivo sono approvati dagli associati in occasione dell'Assemblea degli Associati, o del Congresso degli Associati Delegati, per alzata di mano.

L'Assemblea degli Associati o il Congresso degli Associati Delegati elegge il Presidente dell'Assemblea, il Segretario dell'Assemblea e due scrutatori, per alzata di mano. Il Presidente ed il Segretario sono diversi da quelli del CDN.

L'Assemblea degli Associati o il Congresso degli Associati Delegati elegge i membri del CDN tra gli associati ordinari in regola con i pagamenti della quota associativa ed iscritti all'Associazione da almeno due anni solari.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI O CONGRESSO DEGLI ASSOCIATI DELEGATI.

L'Assemblea degli Associati, o il Congresso degli Associati Delegati, sono convocati mediante pubblico avviso e comunicazione diretta ad ogni associato secondo le modalità di cui al Regolamento interno.

L'Assemblea degli Associati o il Congresso degli Associati Delegati possono essere convocati:
dal CDN:

1. entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio; e
2. in via ordinaria alla naturale scadenza del mandato; o
3. in via straordinaria se la richiesta viene fatta da almeno 5 consiglieri nazionali;

oppure:

- quando se ne ravvisa la necessità (cfr. art. 20 CC), su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati; o
- di 30 associati delegati.

La richiesta deve essere motivata mediante avviso comunicato alla segreteria, contenente la proposta di Ordine del giorno. In tal caso l'Ordine del giorno deve essere trasmesso almeno trentacinque (35) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea degli Associati o per il Congresso degli Associati Delegati.

Il regolamento interno definisce le modalità, le tempistiche di redazione della proposta di Ordine del giorno nonché le modalità di comunicazione all'Associato.

L'Assemblea degli Associati, e per essa il Congresso degli Associati Delegati:

- I. fissa le direttive per tutte le attività dell'Associazione, eccetto quelle assegnate alla competenza del CDN, secondo l'articolo 14 di questo Statuto;
- II. elegge i membri del CDN;
- III. elegge i membri del Collegio dei Sindaci (organo eventuale);
- IV. elegge i membri del Collegio dei Probiviri (organo eventuale);
- V. discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per Statuto;
- VI. stabilisce, su proposta del CDN uscente, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- VII. approva il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio;
- VIII. approva altre eventuali proposte avanzate dal CDN;
- IX. delibera sulle proposte di modifica al presente Statuto;
- X. delibera sullo scioglimento dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati vengono trascritte in un verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea entrambi nominati con le modalità previste dal Regolamento interno.

A tale verbale si allegano le eventuali deliberazioni, gli esiti delle elezioni ed bilanci approvati dall'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati.

Il verbale è raccolto in un "Libro Verbali" presso la sede dell'Associazione, ed ogni associato che ne faccia richiesta può consultarlo.

ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria, convocata ai sensi dell'articolo 11, delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 13 - VERBALIZZAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito "Libro Verbali" a cura del rispettivo Segretario dell'Assemblea e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell'Assemblea.

Le delibere assembleari sono pubblicate mediante pubblicazione sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il CDN è composto da 9 Consiglieri eletti tra gli associati ordinari, dall'Assemblea degli Associati ovvero dal Congresso degli Associati Delegati.

Il CDN nomina le cariche Sociali in accordo al presente Statuto.

Il Presidente ed il Vice Presidente, appena nominati, entrano a far parte del CDN.

Il CDN dura in carica due anni.

Il CDN è l'organo amministrativo dell'Associazione.

I poteri di nomina di rappresentanza nonché di tutela dell'immagine dell'Associazione, compreso il logo ufficiale, sono esercitati dal CDN, nel rispetto del mandato congressuale e del presente Statuto.

Il CDN coordina le attività dell'Associazione espletando tutti gli affari interni ed esterni e svolge tutte le attività eventualmente delegategli dal Congresso.

Il Regolamento interno definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento del CDN.

IL PRIMO CDN

Il primo CDN che segue l'Assemblea degli Associati o il Congresso degli Associati Delegati é convocato dal Segretario Nazionale uscente in coordinamento con il Consigliere Decano eletto, ossia il membro con la maggiore anzianità associativa (anno, mese, giorno), tra gli eletti.

Il Consigliere Decano è il Presidente della seduta e sceglie il Segretario verbalizzante tra i presenti.

Il Consigliere Decano propone ai membri del CDN i nominativi dei candidati alle cariche sociali, ai sensi dell'articolo 9 dello statuto.

Il primo CDN nomina le cariche sociali ed il Comitato Esecutivo.

COMPITI E FUNZIONAMENTO

Il CDN coordina le attività dell'Associazione espletando tutti gli affari interni ed esterni e svolge tutte le attività eventualmente delegategli dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso degli Associati Delegati.

CDN, all'inizio di ogni mandato, fissa nello specifico le metodologie di coordinamento tra le Cariche

sociali e di comunicazione interna.

Il CDN può essere rieletto.

Il CDN si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.

Viene convocato mediante avviso scritto, da recapitarsi ai Consiglieri almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta, in alternativa, il CDN potrà essere convocato tramite forme telematiche, in particolare tramite e-mail con conferma dell'avvenuto recapito del messaggio 4 giorni prima dell'assemblea.

La mancata partecipazione di un componente del CDN a tre (3) sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica rivestita nell'organo dell'Associazione, salvo giustificati motivi posti alla valutazione del CDN.

Ad ogni riunione ordinaria dell'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati, il CDN deve dar conto degli affari dell'Associazione e presentare un rapporto sull'attività del Consiglio stesso.

Le delibere del CDN sono prese a maggioranza semplice.

Le riunioni del CDN vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario del CDN e sottoscritto dal Presidente del CDN, entrambi nominati dai Consiglieri all'inizio della seduta.

Il verbale di riunione di ogni seduta del CDN è raccolto in un libro verbali presso la sede dell'Associazione, ed è consultabile nella sezione del sito riservata agli associati.

Per la rapida attuazione delle proprie decisioni si avvale di un Comitato Esecutivo, di seguito denominato ESE, eletto nel suo interno.

In caso di assenza, impedimento, carica vacante o dimissioni dei ricoprenti le cariche sociali previste all'articolo 9 dello Statuto è facoltà dei CDN attribuire, in tutto o in parte, le funzioni ed i poteri delle stesse cariche ad altri membri componenti dei Consiglio anche temporaneamente.

La carica di membro del CDN deve ritenersi incompatibile con cariche ricoperte in organi e comitati direttivi/esecutivi nazionali di organizzazioni politiche e sindacali.

INCARICHI AI CONSIGLIERI NAZIONALI

Su proposta del Segretario Generale Nazionale, il CDN delibera eventuali specifici incarichi ai singoli Consiglieri nazionali.

DECADENZA, DIMISSIONI, FIDUCIA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI

Gli appartenenti al CDN possono:

- a) perdere la compatibilità con l'incarico;
- b) richiedere la fiducia: quando un membro del CDN richiede la fiducia del CDN, quest'ultimo delibera a maggioranza qualificata;
- c) essere sfiduciati: quando il CDN delibera la sfiducia con maggioranza qualificata, il membro del CDN rimette il mandato allo stesso. I membri del CDN possono richiedere la sfiducia nei confronti del singolo consigliere che adotta un comportamento non conforme alle procedure interne che il CDN ha stabilito al momento del suo insediamento. La richiesta deve essere proposta da almeno 5 consiglieri.
- d) dimettersi: quando un membro del CDN rimette le dimissioni scritte, queste sono irrevocabili dal momento della loro ricezione, se conseguenza di quanto indicato nei punti a), b) e c).

In caso di mancata fiducia o dimissioni dall'incarico, o di perdita della compatibilità, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto di uno o più Consiglieri Nazionali, questi saranno sostituiti da quei candidati non eletti che hanno ottenuto il più alto numero di voti. In caso di parità, varrà l'anzianità associativa maggiore (anno, mese, giorno) e quindi l'anzianità anagrafica.

VALIDITÀ DEL CDN

Il CDN è validamente costituito **ed atto a deliberare** quando sono presenti almeno 7 (sette) membri del Consiglio stesso.

ARTICOLO 15 - COMITATO ESECUTIVO (ESE)

L'Associazione si avvale di un Comitato Esecutivo per lo svolgimento delle decisioni del CDN.

Il Regolamento interno definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ESE.

1. COMPOSIZIONE

L'ESE é composto da cinque (5) membri. Ne fanno parte il Segretario Generale Nazionale, il Vice Segretario nonché tre (3) membri del CDN.

Il Comitato Esecutivo si riunisce su proposta del Segretario Generale Nazionale per l'esecuzione dei deliberati dei CDN o per la adozione di provvedimenti aventi carattere

d'urgenza ed è validamente costituito quando partecipano tutti i membri.

2. FUNZIONAMENTO

E' ammesso qualsiasi metodo di partecipazione all'ESE.

Le decisioni dell'ESE sono prese a maggioranza semplice e dovrà esserci sempre la loro tracciabilità.

Del proprio operato l'ESE risponde al CDN.

ARTICOLO 16 - COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio dei Sindaci è organo facoltativo.

Il Collegio dei Sindaci è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso degli Associati Delegati tra gli associati ordinari che non ricoprono cariche a livello nazionale in seno all'Associazione.

Ha il compito di controllare l'attività amministrativa dell'Associazione nonché la regolarità di tutte le spese.

I membri del Collegio durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Si riunisce entro trenta (30) giorni dalla sua nomina ed elegge, nel suo seno, un presidente che espleta le sue funzioni in coordinamento con il CDN.

Accompagna con una relazione il rendiconto finanziario annuale da sottoporre al CDN e da presentare nell'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati.

E' convocato dal Presidente del Collegio almeno una volta all'inizio di ogni anno, per autorizzare il tesoriere alla chiusura del bilancio dell'anno passato e per approvare il preventivo dell'anno in corso.

E' convocato necessariamente almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea degli Associati o del Congresso degli Associati Delegati.

Il Regolamento interno definisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento del Collegio.

ARTICOLO 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI (organo eventuale)

Il Collegio dei Probiviri è organo facoltativo.

Il Collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea degli Associati fra gli associati stessi. I membri del Collegio durano in carica 2 anni e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza tra i suoi componenti.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'Associazione o di singoli associati, decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione, e fra Associazione ed gli associati. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.

La carica di membro del Collegio dei probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

Esso decide sui provvedimenti disciplinari e di sospensione da adottare a carico degli Associati per infrazioni di natura associativa nonché sui casi di espulsione contemplati dall'articolo 7 dello Statuto, su segnalazione dell'Assemblea e/o del CDN.

DEI LIBRI

ARTICOLO 18 - I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) il libro giornale della contabilità sociale;
- e) il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario Generale Nazionale in ogni pagina.

Nel caso in cui l'associazione svolga attività commerciale, tale attività va annotata su libri differenti da quelli relativi all'attività tipica svolta dell'associazione.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente ed il Vice Presidente sono designati dal CDN.

Oltre agli associati, hanno titolo per essere elette, le persone che siano in grado di contribuire a portare maggiore risalto e spessore all'Associazione.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli rappresenta a tutti gli effetti l'Associazione, nel rispetto delle linee politiche dettate dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso degli Associati Delegati e di gestione definite dal CDN.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza.

Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica quanto il CDN e sono riconfermabili.

ARTICOLO 20 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale Nazionale viene eletto dal CDN tra i suoi membri.

Il Segretario Generale Nazionale ha il compito di coordinare tutte le attività dell'Associazione.

Il Segretario, nella sua azione di coordinamento, può richiedere la collaborazione di tutti gli eletti agli organi ed alle cariche dell'Associazione.

ARTICOLO 21 - VICE SEGRETARIO

Il Vice Segretario viene eletto dal CDN tra i suoi membri.

Il Vice Segretario collabora con il Segretario Generale Nazionale e lo sostituisce in caso di assenza. In particolare, ha il compito di coordinare il lavoro delle Commissioni secondo quanto previsto nel Regolamento interno.

ARTICOLO 22 - TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal CDN tra gli associati ordinari.

Esplora le sue funzioni alle dirette dipendenze del CDN in accordo a quanto previsto dal Regolamento e dura in carica due anni.

Egli partecipa alle riunioni dei CDN senza diritto al voto.

ARTICOLO 23 - ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione è costituita sulla base di organizzazioni di Sezioni periferiche.

ARTICOLO 24 - AGGREGAZIONE DI SEDI PERIFERICHE

La sede periferica si costituisce là dove almeno un socio intenda contribuire al perseguimento degli scopi associativi di cui all'articolo 5. E' data ampia facoltà alle sezioni periferiche di trattare congiuntamente problematiche professionali d'interesse territoriale.

In tali circostanze il CDN deve esserne tenuto al corrente.

ARTICOLO 25 - SEZIONI PERIFERICHE – ORGANIZZAZIONE E RAPPRESENTANZA DI SEZIONE

Nel caso di più associati appartenenti ad una stessa sezione periferica, può essere eletto un rappresentante di Sezione che deve:

- coordinare le attività locali tenendo informati gli organi centrali dell'Associazione;
- Istituire un Regolamento interno per il funzionamento della Sezione Periferica tenendo conto di quanto previsto nel Regolamento ANACNA.
- rappresentarla in sede nazionale.

Gli appartenenti alla Sezione Periferica, per le finalità indicate al presente articolo, dovranno eleggere i propri Delegati secondo le modalità previste dal Regolamento interno.

SEZIONI PERIFERICHE

Per l'organizzazione delle sezioni si rimanda al regolamento interno.

ARTICOLO 26 - ORGANIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI- COSTITUZIONE E NOMINE

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono costituite le seguenti Commissioni:

1. tecnica;
2. giuridica;
3. esteri;
4. stampa;
5. comunicazione;

6. web.

Si demanda al regolamento per le modalità di costituzione e nomina delle Commissioni.

ARTICOLO 27 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, oppure il rimborso forfettario ove preventivamente deliberato del CDN.

REVISIONE DELLO STATUTO

ARTICOLO 28 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati, ovvero degli associati delegati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modifica al presente statuto deve essere condotta secondo le procedure riportate nel Regolamento interno.

ARTICOLO 29 - ADOZIONE DELLO STATUTO

Le modifiche allo Statuto entrano in vigore il giorno d'insediamento del primo Consiglio Direttivo Nazionale.

ARTICOLO 30 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO

Questo Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituita a Roma il 24 agosto 1959. Esso comprende, inoltre, le modifiche e le aggiunte approvate dall'Assemblea generale riunitasi a Roma il 24 novembre 1963, dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma il giorno 11 giugno 1968, dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma i giorni 3 e 4 dicembre 1977, dall'Assemblea Generale riunitasi a Roma il 21 maggio 1983, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 24 aprile 1985, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 6 giugno 1987, dal Congresso dei Delegati tenutosi ad Abano Terme il 15 febbraio 1992, dal Congresso dei Delegati tenutosi a Milano il 10 dicembre 1994 e dal Congresso dei Delegati tenutosi a Roma il 1 dicembre 2011.

DEL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 31 - FUNZIONAMENTO E QUOTE

Alle spese occorrenti per un normale funzionamento dell'Associazione, si provvede attraverso le quote annuali anticipate di adesione degli Associati nonché di tutti i proventi che essa potrà reperire, secondo i limiti ed i metodi previsti dalla normativa in vigore.

Eccezionalmente, per coprire spese di carattere straordinario d'urgenza, il CDN può anche richiedere il versamento di una quota straordinaria senza alcuna preventiva autorizzazione degli Associati.

Parte della quota ordinaria annuale versata dagli associati è utilizzata per le spese di spedizione della rivista dell'Associazione inviata agli associati stessi.

E' garantita l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

ARTICOLO 32 - BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE.

I bilanci dell'Associazione sono composti da un rendiconto economico e finanziario: il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Le relazioni di accompagnamento ai rendiconti vanno esposte dal Presidente dell'Associazione unitamente a una relazione etica sull'andamento e le linee guida dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni posseduti e la liquidità disponibile dell'Associazione.

I bilanci si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

L'assemblea degli Associati o il Congresso degli Associati Delegati si riunisce entro 4 mesi dalla chiusura del bilancio.

I bilanci, predisposti dal Tesoriere e verificati dal Collegio dei Sindaci, sono approvati

dall'Assemblea degli Associati o dal Congresso degli Associati Delegati.

I bilanci consuntivo e preventivo sono depositati presso la sede dell'Associazione almeno 30 giorni prima dell'Assemblea degli Associati, o del Congresso degli Associati Delegati, e possono essere consultati da ogni associato.

ARTICOLO 33 - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILE

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la loro destinazione o la loro distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 34 - PATRIMONIO

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività:

1. dai contributi degli associati;
2. dai beni acquistati con gli stessi contributi;
3. dai proventi per prestazioni di servizi vari agli associati;
4. dalle entrate derivanti da prestazioni fornite agli associati e/o terzi in via marginale ed occasionale;

ARTICOLO 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio associativo ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito il parere del Collegio dei Sindaci e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 36 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati presenti all'Assemblea degli Associati o al Congresso degli Associati Delegati (cfr. art. 21 CC).

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra gli amministratori ed gli associati, stabilendone i poteri (cfr. art. 21 CC).

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni con finalità identiche o analoghe (cfr. art. 21 CC).

ARTICOLO 37 - DISCIPLINA

Per quanto non espressamente previsto né disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme di cui al Codice Civile e le vigenti leggi in materia di enti non profit.

Il regolamento di attuazione dello statuto viene emanato a cura dell'Assemblea degli Associati o dal Congresso degli Associati Delegati con atti indipendenti dal presente statuto.